

# **COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO R E G O L A M E N T O**

## **1. Costituzione**

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- Promuovere e favorire la cultura del rispetto delle differenze e l'accesso alla libera professione, alla formazione ed alla qualificazione professionale e contrastare comportamenti discriminatori.
- Prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione di differenziazione tra gli individui ed ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- Promuovere e favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento di cui alla Legge 247/2012 vigilando sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni ivi enunciate;

è costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro.

## **2. Composizione**

Il Comitato è composto da n. 7 Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Pesaro, secondo il seguente criterio:

- un membro designato dal Consiglio dell'Ordine, con priorità tra quelli di sesso femminile, tra i propri componenti che assume le vesti di Presidente del comitato stesso;
- i restanti membri saranno eletti tra gli avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pesaro. Ai fini del rispetto della parità di genere all'interno del CPO, tre dei membri dovranno essere di genere femminile e tre di genere maschile.

Al suo interno il Comitato elegge la/il Segretaria/o che funge anche da Vice Presidente, e il Tesoriere.

Il Comitato dura in carica quattro anni, rinnovandosi in concomitanza con le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro. Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

La carica di componente del Comitato si intende onorifica e non dà diritto ad alcun compenso né a rimborso spese, ad eccezione di quelle espressamente deliberate dal Comitato che siano funzionali allo svolgimento dell'attività dello stesso.

## **3. Funzioni**

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative in materia di pari opportunità come previste dalle leggi vigenti;

- e) elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, a prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati, il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti, informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

#### **4. Funzioni della/del Presidente e della/del Segretaria/o.**

**La/il Presidente:** ;

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede le riunioni del Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti ovvero nel caso previsto all'art. 11;
- informa e relaziona al Consiglio dell'Ordine circa le attività del Comitato e le iniziative da intraprendere;
- stila l'Ordine del Giorno delle riunioni sulla scorta degli argomenti individuati e/o proposti dal Consiglio dell'Ordine e/o dai propri componenti;

**La/il Segretaria/o:**

- Ha il compito di tenere informato il Comitato in merito alle attività ed iniziative del Consiglio dell'Ordine ed ogni altra attività di interesse del Comitato;
- Redige il verbale delle riunioni ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere;
- Redige le relazioni accompagnatorie ai bilanci di spesa preventivo e consuntivo redatti dal Tesoriere;
- Sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso. In caso di impedimento del Segretario le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo. L'attività ordinaria di Segreteria del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine.

**La/Il Tesoriera/e**

- sotto la direzione del Presidente e di concerto con il Segretario sovrintende all'amministrazione contabile del Comitato e delle sue attività e cura la redazione dei preventivi e dei consuntivi di spesa tenendone la contabilità.
- provvede al pagamento delle spese sostenute dal Comitato per le sue attività, e dei rimborsi approvati dal Comitato di concerto e a mezzo del Tesoriere designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

#### **5. Organizzazione interna del Comitato**

Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese, (con

eccezione del mese di Agosto), con preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi d'urgenza. Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque reso disponibile con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza dei componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica (a mezzo pec). Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

## **6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.**

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi nonché di Consigliere dell'Ordine salvo quanto previsto al precedente art. 2.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario/a e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Pesaro, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, malattia e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa dalla carica, per qualsiasi motivo, la metà delle/dei sue/suoi componenti.

Nuove elezioni sono parimenti indette, in caso di cessazione dalla carica di uno dei membri elettivi ed impossibilità di sua sostituzione con altri soggetti individuati nella lista dei non eletti.

## **7. Diritto di informazione**

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

Nell'ottica di un proficuo scambio di informazioni che ottimizzi il lavoro del Comitato il Consiglio dell'ordine degli Avvocati fornisce ed assicura al Comitato informazioni su argomenti di interesse e trasmette tempestivamente i documenti ad essi relativi. D'altro canto il Comitato, in persona del suo Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell'Ordine ed agli organi istituzionali consultazioni ed audizioni su materie e temi riferiti alle pari opportunità.

## **8. Strumenti e Risorse**

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, se possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano rese pubbliche e poste in esecuzione senza ritardo;

- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche, tenendo conto del preventivo di spesa sommario, redatto a cura del Tesoriere, che il Comitato dovrà predisporre entro il 30 novembre dell'anno precedente, corredato da relazione sulle attività programmate;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

## **9. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione**

**9.1** - Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni in concomitanza con le elezioni del Consiglio dell'Ordine di Pesaro.

Il Comitato di prima elezione resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine che ne delibera la costituzione.

**9.2** – Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

**9.3** – Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Pesaro, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

**9.4** – Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

**9.5** Le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni. L'elenco dei candidati sarà pubblicato almeno 5 giorni prima sul sito del Consiglio dell'Ordine e affisso presso la sede del Consiglio dell'Ordine nonché presso le sedi degli Uffici Giudiziari del Circondario al fine di garantirne la massima conoscibilità.

**9.6** – Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/I Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. Per i Comitati di prima elezione la/il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvederà ad indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.

**9.7** – Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

**9.8** – Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal Consiglio dell'Ordine.

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretario/o del Consiglio dell'Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del COA.

**9.9** – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale. Le elettrici e gli elettori possono esprimere fino a 6 voti di preferenza di cui tre per i candidati di genere maschile e tre per i candidati di genere femminile.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio redige la graduatoria dei votati di genere maschile e dei votati di genere femminile proclamando eletti le/i primi tre candidate/i di ciascuna graduatoria.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

**9.11** – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

## **10. Prima convocazione**

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente di cui all'art. 2 almeno dieci giorni prima della data prevista per le elezioni .

## **11. Modifiche del Regolamento**

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Presidente ovvero da almeno 3 membri dello stesso previa formulazione per iscritto e preventiva comunicazione a tutti componenti. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ai fini della discussione ed eventuale delibera delle modifiche proposte entro 15 giorni dalla loro comunicazione.

Le modifiche sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

## **12. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i entro 15 giorni dalla sua approvazione.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro con delibera del 01/07/2015.